

Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

Consulta per la Pace

ART. 1

La Consulta per la pace è uno degli strumenti previsti dallo Statuto del Comune di Cisternino come momento significativo della partecipazione della popolazione e dell'associazionismo alla vita della collettività.

La Consulta per la pace definisce i propri obiettivi generali e li esprime attraverso un "manifesto per la pace" approvato al momento dell'insediamento della Consulta stessa.

Tale manifesto potrà essere rivisto ed aggiornato quando a richiederlo saranno almeno i 2/3 dei componenti della Consulta.

ART. 2

La Consulta per la pace:

svolge una funzione prepositiva per la crescita della cultura della pace, attraverso la predisposizione di autonomi programmi di iniziativa, specie su temi di grande rilevanza;
coordina le principali iniziative per la pace in rapporto alle questioni poste dall'emergenza degli avvenimenti e ciò nell'intento di rendere più efficace, tempestivo ed ampio ogni possibile intervento.

ART. 3

La Consulta per la pace è composta da:

presidente eletto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima seduta della Consulta convocata dal Presidente del Consiglio Comunale;
assessore comunale designato dal Sindaco;
un rappresentante per ciascun gruppo politico presente nel Consiglio Comunale di Cisternino designato dal rispettivo gruppo consiliare;
un rappresentante per ciascun gruppo, associazione, organizzazione che, a seguito di apposito avviso pubblico, ne faccia

La designazione dei singoli rappresentanti di tutte le componenti della Consulta avviene tramite la compilazione di una apposita scheda da parte dell'ente o gruppo designante.

Per l'ammissione alla Consulta dei nuovi gruppi ed associazioni è necessario che lo statuto di questi ultimi contempli finalità ed obiettivi che la Consulta persegue, come stabilito dagli artt. 1 e 2.

ART. 4

Al presidente spetta la convocazione delle riunioni, la formulazione degli ordini del giorno e la direzione dei lavori della Consulta.

ART. 5

La Consulta può eleggere tra i suoi componenti un gruppo operativo di almeno 5 persone con l'incarico:

- di coordinare l'attuazione delle decisioni assunte nelle riunioni plenarie
- di curare la circolazione delle informazioni
- di promuovere eventuali consultazioni tra gli enti, i gruppi e le associazioni aderenti
- di mantenere costanti rapporti con i mezzi d'informazione e con l'opinione pubblica.

ART. 6

straordinaria su richiesta di un quinto dei membri effettivi.

Il Presidente della Consulta può richiedere la convocazione della Consulta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Le sedute della Consulta sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri effettivi.

In apertura di seduta può essere richiesta l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.

Le sedute della Consulta sono di regola pubbliche, salvo diversa decisione della presidenza.

ART. 7

I rappresentanti effettivi possono decadere dalla Consulta dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della stessa. In tal caso il gruppo operativo della Consulta avvia le procedure per la nuova designazione.

I rappresentanti che compongono la Consulta, secondo quanto previsto dall'art. 3, restano in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale, fatte salve revoche e sostituzioni operate dagli enti ed organizzazioni designanti, previa comunicazione scritta alla presidenza della Consulta.

Entro 4 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale devono essere nominati tutti i nuovi

La Consulta può costituire dei gruppi di studio o di iniziativa per affrontare questioni di particolare importanza o che richiedono una specifica attenzione. I gruppi dovranno relazionare alla Consulta designando al proprio interno un coordinatore.

ART. 10

Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità dei consensi, le eventuali mozioni, osservazioni, proposte, documenti assunti dalla maggioranza, dovranno riportare le posizioni differenti espresse dai componenti della Consulta.

ART. 11

Il verbale delle riunioni della Consulta e dei gruppi di studio deve, in forma sintetica, riportare le preferenze, le decisioni, i risultati di eventuali votazioni, il testo integrale di documenti e mozioni. Qualora un componente della Consulta desideri che la propria posizione risulti dal verbale deve chiederlo espressamente.

Il verbale viene messo a disposizione dei membri effettivi della Consulta presso il servizio di segreteria 8 giorni prima della riunione della Consulta ed approvato all'inizio della seduta stessa.

ART. 12

La Consulta per la pace può promuovere o partecipare a forme di coordinamento che coinvolgono i Comuni della Valle d'Itria, la Provincia e la Regione. Tale coordinamento sarà finalizzato allo sviluppo delle iniziative per la pace sul territorio comunale e provinciale, al collegamento con iniziative regionali, nazionali e di solidarietà internazionale.

ART. 13

La Consulta per la pace, nel predisporre il suo programma annuale di iniziative, può formulare proposte al Consiglio Comunale che recepiscono le varie possibilità fornite dalla legislazione regionale e nazionale su educazione alla pace, volontariato, giovani e associazionismo.

ART. 14

All'interno della struttura operativa "Servizi al Cittadino" viene individuata l'unità di cui si avvale la Consulta per operare. Nell'ambito del bilancio annuale verrà, altresì, previsto un apposito stanziamento per le attività della Consulta.

In presenza di progetti e programmi che prevedano il coinvolgimento di diversi servizi comunali all'interno degli stessi servizi si dovranno individuare forme adeguate di finanziamento dei progetti e programmi.